



**COMUNE DI BRANDIZZO**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dall'01.01.2015 a norma di legge

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2015

## INDICE

**Art. 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**Art. 2** ALIQUOTE

**Art. 3** SOGGETTI PASSIVI E IMPONIBILE

**Art. 4** SOGGETTO ATTIVO

**Art. 5** ESENZIONI

**Art. 6** RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**ALIQUOTE**

1. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2015 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360/98, pari allo 0,1 per cento, portando complessivamente l'aliquota allo 0,7 per cento.
2. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

**SOGGETTI PASSIVI E IMPONIBILE**

3. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Brandizzo alla data stabilita dalla normativa ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,7 per cento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**Art. 4**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Brandizzo ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

**Art. 5**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore ad € 10.000,00.

**Art. 6**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.